



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi

Condizioni di polizza

Indice

Nota Informativa	pag.	1
Definizioni	pag.	3
1. Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	5
2. Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi	pag.	6
3. Condizioni Speciali	pag.	13
4. Condizioni Aggiuntive	pag.	16
Informativa Privacy	pag.	19

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Aurora Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia.

1. Informazioni relative al contratto

1.1 Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il Cliente e Aurora Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Aurora Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

1.2 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti direttamente a:

Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Via della Unione Europea, 3/B
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
Tel.: 02 55604027 Fax: 02 51815353
E-mail: ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

2. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente ad Aurora Assicurazioni S.p.A. indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

3. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: contratto di assicurazione;

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

Contratto/Polizza: documento che prova l'assicurazione; si compone del presente fascicolo denominato "Parte A" nonché della scheda di polizza denominata "Parte B".

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Premio: somma dovuta alla Società;

Scoperto: La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: Impresa Assicuratrice.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. **1892, 1893 e 1894 c.c.**).

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. **1910 c.c.**).

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. **1901 c.c.**).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga pattuito il frazionamento del premio si conferma che il Contraente non è esonerato dall'obbligo di corrispondere l'intero premio annuo da considerare a tutti gli effetti unico ed indivisibile, ciò anche in caso di cessazione del rischio nel corso del periodo di assicurazione.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. **1898 c.c.**)

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. **1897 c.c.**) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **tre giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (Art. **1913 c.c.**).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. **1915 c.c.**).

ART. 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **60° giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di **30 giorni**. In tale caso essa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **due mesi** prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per **un anno** e così successivamente.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme delle leggi italiane.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

ART. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente punto **b.1)** per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € **2.500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente Art. 13 - punti **b)** e **c)**, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 14 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 15 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 16 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il **16° anno** di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 17 RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in ope-

ra, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo **30 giorni** da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. **1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.**;
- n) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- s) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- t) conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- u) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

ART. 18 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

- Entro **60 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:
- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
 - del volume di affari (fatturato esclusa IVA);
 - degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro **15 giorni** dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto **a)** e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al **75%** dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Se l'assicurazione copre il rischio derivante dalla proprietà di **FABBRICATI** o dalla proprietà o utenza di **IMBARCAZIONI** o dalla proprietà-conduzione/affitto/proprietà senza conduzione di **AZIENDE AGRICOLE**, i precedenti Artt. 13, 15, 16 e 17 devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni seguenti:

FABBRICATI

ART. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i rischi relativi alle parabole o antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente punto **b.1)** per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità

permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € **2.500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente Art. 21 - punti **b)** e **c)**, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 21 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b)** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto **a)**;

- c)** le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se, tuttavia, l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale, sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

ART. 22 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a)** prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- b)** alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c)** da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d)** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- e)** derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f)** derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g)** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h)** conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

- i)** derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- l)** conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- m)** conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 23 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i

danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

ART. 24 VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE

Il valore indicato in polizza di ciascun fabbricato ivi descritto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) dello stesso, escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il **20%** il valore dichiarato in polizza dal Contraente/Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, aumentato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

IMBARCAZIONI

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni indicate in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.

Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

ART. 26 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto a);
- c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;
- d) le persone trasportate, salvo patto speciale.

ART. 27 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;

- b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque, aria, suolo;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività in genere esercitate da terzi.

L'assicurazione, inoltre, non è operante:

- g) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a **14 anni**;
- h) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- i) durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- j) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- k) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- l) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche o remiere;
- m) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- o) conseguenti derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 28 LIMITI DI NAVIGAZIONE (A MODIFICA DELL'ART. 14)

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

ART. 29 SCOPERTO PER DANNI A COSE

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 27 punti a) e b) la garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di € **100,00**.

AZIENDE AGRICOLE (Proprietà/conduzione/affitto)

ART. 30 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- a) **Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente punto **b.1)** per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € **2.500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicu-

razione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente Art. 30 - punti **b)** e **c)**, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato:

- i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo la previsione dell'Art. 2139 c.c.;
- i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 31 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b)** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto **a)**;
- c)** le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 32 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a)** da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b)** da circolazione su strade di uso pubblico o su aree

ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il **16° anno** di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- g) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- h) a condutture e impianti sotterranei;
- i) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi;
- k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) derivanti dall'esistenza e dall'allevamento nell'azienda di bestiame in genere quando ciò costituisce l'attività economicamente prevalente dell'azienda;
- m) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme - TSE;
- n) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- o) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto diversamente previsto al successivo Art. 33.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- r) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s) conseguenti o derivanti dalla proprietà, possesso, uso e detenzione di cani potenzialmente pericolosi di cui all'Art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 in data 12/09/2003 e successive modifiche e integrazioni;

ART. 33 PROPRIETARIO - CONDUTTORE/ AFFITTUARIO/PROPRIETARIO NON CONDUTTORE DI AZIENDE AGRICOLE

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo e sempreché inerente al rischio assicurato, comprende:

- la proprietà, conduzione, uso e manutenzione ordinaria (eseguita in economia dall'Assicurato), degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- i lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda;
- la vendita e l'assaggio di generi di produzione dell'azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; l'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti venduti o somministrati, compresi quelli dovuti a difetto originario del prodotto stesso, purché tali danni si verificino entro **un anno** dalla consegna del prodotto e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- l'esistenza e l'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi dell'assicurazione di veicoli a motore e natanti in genere;
- l'esistenza di cani anche da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- l'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di veicoli destinati al trasporto di persone o cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate sui veicoli trainati, escluso il conducente;
- l'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- l'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- l'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda, fermo comunque quanto previsto dai punti **b)** e **c)** dell'Art. 32;
- l'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi.

Per ciascun danno:

- a terreni e colture, provocato da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di **€ 100,00**;
- a cose ed a persone, provocato da cani, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di **€ 100,00**;
- a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia **€ 150,00**;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di **€ 150,00**;

3. CONDIZIONI SPECIALI (che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

1 ANIMALI

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, escluso il conducente.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

È esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per sinistro.

2 MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI - MEZZI MECCANICI IN GENERE

Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.

3 ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS COMBUSTIBILE NON IN BOMBOLE

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata dalla "Condizione aggiuntiva" 1), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione di servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

4 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla "Condizione aggiuntiva" 1), che si intende richiamata.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'Art. 17 - punto h), l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità

del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro **due anni** dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a **16 anni**.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

5 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE - STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

Sono esclusi i danni conseguenti a furto, incendio o atti vandalici.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro.

6 AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla "Condizione aggiuntiva" 1) che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto lavaggio purché detti danni si verifichino all'interno dell'esercizio descritto in polizza. Sono esclusi i danni conseguenti a furto, incendio o atti vandalici nonché quelli derivanti dalla proprietà od esercizio di officine meccaniche o di distributori di carburante.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro.

7 NEGOZI, SUPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI E DEPOSITI COMMERCIALI, ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende i danni cagionati entro **un anno** dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

8 INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

9 ALBERGHI - PENSIONI - RESIDENCES - OSTELLI - CAMPEGGI - GARNÌ - BED AND BREAKFAST

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla "Condizione aggiuntiva" 1), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 17 - punto m).

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

10 ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTAVIVANDE - SCALE MOBILI

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

11 ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI - ISTITUTI DI CULTURA FISICA - MASSAGGIATORI - CALLISTI E PEDICURE

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

12 BAR, PASTICCERIE E GELATERIE - RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE - MENSE AZIENDALI - BIRRERIE - ESERCIZI AFFINI

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione va-

le anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da gioco e sale da biliardo con più di due biliardi.

13 SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende con una franchigia assoluta di € 100,00 per persona il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinate al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla "Condizione aggiuntiva" 1), che si intende richiamata.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

La garanzia si intende inoltre estesa alla responsabilità civile personale del direttore tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende con una franchigia assoluta di € 100,00 per persona i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valige, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole la garanzia si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'Art. 16 - punto a).

14 FARMACIE

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

15 ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI - ISTITUTI DI CORREZIONE - COLONIE - ORATORI E RICREATORI

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori, sono esclusi dalla

garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

16 ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati "terzi" nei confronti dell'Assicurato/Contrente ma non "terzi tra di loro".

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

17 STABILIMENTI BALNEARI

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

18 CINEMATOGRAFI, TEATRI

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € **800,00** per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a Lui incombe ai sensi dell'Art. **1784 c.c.**, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e nautanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

19 NIGHT CLUBS - DISCOTECHES - RITROVI - SALE DA GIOCO - CIRCOLI RICREATIVI/CULTURALI - SALE DA BALLO

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

20 RISERVE DI CACCIA

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

21 RISERVE DI PESCA

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

22 VELOCIPEDI

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

L'Assicurazione è prestata con una franchigia assoluta € **100,00** per sinistro.

23 TRATTAMENTI CHIMICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per **ogni anno** assicurativo.

24 LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'Art. **17** - punto **b)** la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € **100,00** per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € **15.500,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

25 PLURALITÀ DI ASSICURATI

(operante se la garanzia è prestata per più Assicurati)

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

26 MASSIMO RISARCIMENTO

(operante se prestate contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.CO./R.C.I.)

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.O. e/o R.C.I., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(condizioni valide solo se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza)

1 PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o di condutture. In questo caso la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta € 100,00 per ogni sinistro.

2 IMBARCAZIONI

La garanzia si estende ai danni corporali (morte o lesioni personali) cagionati ai terzi trasportati.

4 ESTENSIONE TERRITORIALE PER IMBARCAZIONI

I limiti di navigazione indicati in polizza si estendono al Mar Nero e alle Coste Orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le isole Canarie.

5 ESCLUSIONE DANNI A COSE PER IMBARCAZIONI

Dalla garanzia sono esclusi i danni alle cose.

10 DANNI A VEICOLI DI TERZI IN AMBITO LAVORI NONCHÉ A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A deroga dell'Art. 17 - punti f) - g) la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

12 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 17 - punto c), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

13 DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga della relativa esclusione delle Norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

14 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "parasubordinati" sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà o uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda;
- g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- i) proprietà e manutenzione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti;
- j) utilizzazione di antenne e parabole radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;

- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- o) committenza dei rischi suelencati.

26 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O RIGURGITO DI FOGNE RELATIVAMENTE ALLA PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI FABBRICATI

(Applicabile soltanto quando il rischio assicurato è esclusivamente la R.C. Fabbricati)

A parziale deroga dell'Art. 23 - punto a), l'assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro.

27 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A deroga della relativa esclusione delle "Norme di polizza" la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 55.000,00 per anno assicurativo.

28 INDICIZZAZIONE

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Alla polizza è assegnato con riferimento iniziale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati", elaborato dall'I.S.T.A.T. del mese di settembre dell'anno solare antecedente da data di effetto della polizza stessa e di conseguenza:

- a) se fra l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente la scadenza di una rata e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;
- b) allorché l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito è facoltà del Contraente di rinunciare all'adeguamento della polizza e i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto.

78 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALE

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da "un'impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro

temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/6/97 (e successive modifiche ed integrazioni);

- b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)";

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- 1) danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
- 2) danni cagionati dalle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto.

79 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle "Norme di polizza".

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

80 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'Art. 13 - punti b) e c) e ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è altresì operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. **1892** e **1893** del **c.c.** l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi **3 anni** denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi **3 anni** alcuna richiesta di

risarcimento a seguito di malattie professionali o rimesse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;

- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative ⁽¹⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge ⁽²⁾ da Lei o da altri soggetti ⁽³⁾ – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Qualora i Suoi dati personali siano di natura sensibile ⁽⁴⁾, il trattamento è ammesso, solo dopo Suo espresso consenso, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono o devono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta catena assicurativa.⁽⁵⁾ I Suoi dati personali ed identificativi confluiranno in una Anagrafica Clienti di Gruppo.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati ⁽⁶⁾ dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento della specifica finalità assicurativa, salvo Lei non abbia conferito esplicito consenso all'utilizzo degli stessi per finalità commerciali; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ⁽⁷⁾; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento ⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito internet www.auroraassicurazioni.it oppure rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Aurora Assicurazioni S.p.A. – Via della Unione Europea 3/B – 20097 S.Donato Milanese (MI) – Tel.: 02.51815181 – Fax: 02.51815354 – e-mail: privacy@auroraassicurazioni.it.

Note

1. La "finalità assicurativa" richiede necessariamente tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche-tarifarie.
2. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 5.
4. Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
5. Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicati sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi

finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – Via della Frezza n. 70 – ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa ed alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali:
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche – CIAA (Via dei Giochi Istmici, 40 – Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito (Via Giovanni Bettolo, 12 – Roma), per lo studio dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV – Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giochi Istmici, 40 – Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), cessato il 31 dicembre 2001 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione e/o retrocessione dei rischi atomici;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto – CID (Piazza S. Babila, 1 – Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto ai sensi della Convenzione per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano – UCI S.c.a.r.l. (Corso Venezia, 8 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 – Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 – Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 – Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI – Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giochi Istmici, 40 – Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC – Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
 - CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC – Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 – Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile per il riscontro agli interessati indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.auroraassicurazioni.it.
6. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 7. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
 8. Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

